

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 21**

Riunione del 15 febbraio 2012

28.11.12 – 31.11.12

VOLLEY CLUB 1999 BUSNAGO n.p. Presidente p.t

GALBUSERA ANSELMO n.q. Presidente p.t. Volley Club 1999

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Viste le relazioni con deferimenti del Giudice di Lega, del 25 gennaio 2012 e del 3 febbraio 2012 deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G., in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di :

- **SOCIETÀ VOLLEY CLUB 1999 BUSNAGO, n. p. Presidente p.t. , con cui si evidenziano:**
 - A) Il mancato deposito nei termini di idonea liberatoria o documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento del 100% di quanto dovuto per la stagione 2010/2011, ai sensi dell'art.2 bis comma 1 del Regolamento Ammissioni;
 - B) Le segnalazioni da parte delle atlete Ester Franco, Elena Gracia Marquez, Leila Bottaini, Federica Zuccolo, Ilaria brognoli, Ilaria Demichelis, Lorena Alexandra Zuleta, Stefania D'Agostino, Alessandra Labate e Cristina Giovannini, che lamentano il mancato integrale pagamento di quanto dovuto dal sodalizio deferito per la stagione 2010-2011;
 - C) La comunicazione via e-mail del 9 gennaio 2012, proveniente dall'indirizzo personale del Presidente p.t. della stessa Società, Anselmo Galbusera, in cui veniva confermato il mancato integrale pagamento di quanto dovuto dalla Società VOLLEY CLUB 1999 BUSNAGO, per la stagione 2010/2011
 - D) Segnalazione trasmessa alla Commissione di ammissione ai Campionati da parte dell'atleta Stefania D'Agostino con la quale l'atleta lamentava il mancato pagamento di quanto dovutole da parte del sodalizio deferito, per la stagione 2010-2011;
 - E) Comunicazione via e-mail del 27 gennaio 2012, proveniente dall'indirizzo personale del Presidente p.t. della stessa Società, Anselmo Galbusera, mediante la quale viene confermato il mancato integrale pagamento di quanto dovuto dalla Società VOLLEY CLUB 1999 BUSNAGO ssd rl per la Stagione 2010/2011, all'atleta Stefania D'Agostino;

- **GALBUSERA ANSELMO n.q. Presidente p.t. Società Volley Club 1999 Busnago**, per gli stessi fatti di cui ai punti precedenti;

Nella riunione del 15 febbraio 2012, presenti il Rappresentante di Lega – dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega, rimettendosi alla Commissione per la richiesta di riunione dei due procedimenti, nonché gli incolpati nella persona del Sig. Galbusera Anselmo e nella qualifica di Presidente p.t. della Volley Club 1999 Busnago, il quale chiedeva contenersi la sanzione nei minimi previsti dai regolamenti.

Disposta la riunione dei due procedimenti sopra descritti, come da separata ordinanza,

Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 1 recita testualmente : " *1. Entro il 10 gennaio 2012 le Società dovranno depositare idonea liberatoria-quietanza, su modulo predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società se ritenuti idonei dalla Commissione, attestante il pagamento al 31 dicembre 2011 del 100% del dovuto per la stagione 2010/2011, (o, in alternativa, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 100%), sottoscritta dagli aventi titolo unitamente ad un documento di identità, unicamente riferite ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra per i quali sia stata depositata al 30 giugno 2011 la liberatoria attestante il pagamento nella misura non inferiore del 70%) non contenente la dicitura di "essere a conoscenza che la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la società debitrice se il tesserato non comunicherà le somme ancora vantate al 31 Dicembre 2011 entro il 15 gennaio 2012" ovvero sia stata depositata documentazione a dimostrazione dell'accordo tra società e tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 70% dell'importo per la stagione 2010-2011 esclusi i premi. La liberatoria o la documentazione equipollente secondo il comma precedente deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante per conferma della dichiarazione. Quanto sopra fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di Conciliazione."*

Il tenore letterale della norma riportata non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini ivi contemplati, tant'è che la stessa contempla il difetto dell'accordo dinanzi alla Commissione di Conciliazione quale unica ipotesi di possibile propoga dei termini previsti.

L'art. 5 del regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel minimo e nel massimo connesse al mero superamento degli indicati termini perentori, senza possibilità di esimenti, consentendo unicamente al Giudice Sportivo la valutazione discrezionale nell'applicazione della misura della sanzione richiesta dal Giudice di Lega.

Nella fattispecie la Società Volley Club 1999 Busnago, non risulta abbia onorato i propri debiti entro i termini perentori posti dal regolamento né che entro i termini regolamentari abbia sottoscritto accordi nelle prescritte forme e presso l'organo competente.

Per quanto attiene al procedimento riunito, il mancato pagamento dei compensi spettanti all'atleta D'Agostino risulterebbe, a detta della Volley Club 1999 Busnago ssd rl, giustificato dalla norma prevista all'art.8 del contratto biennale di prestazione sportiva sottoscritto il 28 maggio 2010, versato in atti.

Tuttavia, il sodalizio non è stato in grado di comprovare per tabulas che l'inabilità dell'atleta, dovuta a fattori esterni all'ambiente di gioco sia dipesa da un comportamento doloso, come stabilito dal 2° comma dell'art.8 menzionato.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale delibera la penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica di regular season della stagione 2011-2012 e l'interdizione di mesi 3 (tre) da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale della Società Volley Club 1999 Busnago – Anselmo Galbusera.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai



Roma, 23 febbraio 2012